



PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Edizione 2010

1) Principi generali

Gli Enti di Promozione Sportiva sono costituiti da associazioni e società sportive e, ove previsto dai singoli Statuti, anche da singoli tesserati. Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo.

Gli Statuti possono prevedere la partecipazione di altri soggetti, secondo i riconoscimenti pubblici ottenuti dai singoli Enti.

Gli Statuti dovranno essere redatti nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. n° 15 dell'8 gennaio 2004 e della normativa vigente in materia.

Gli Statuti degli EPS dovranno altresì rispettare le indicazioni degli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto del C.O.N.I. approvato dal Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2008.

L'approvazione dello Statuto da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. è requisito essenziale per l'efficacia delle norme statutarie ai fini sportivi.

2) Organi centrali e strutture territoriali

Sono organi centrali degli Enti:

- il Congresso/Assemblea nazionale o territoriale
- il Presidente
- Organo Direttivo di gestione
- Organo Direttivo di gestione ridotto
- il Collegio Revisori dei Conti
- Organi di Giustizia (Procuratore sociale – Organo di 1° e di 2° grado)

Gli Statuti devono prevedere gli organi sopracitati od organi equivalenti; in relazione alla complessità della propria organizzazione possono prevedere ulteriori organi.

Sono strutture territoriali:

- i Comitati Regionali
- i Comitati Provinciali
- i Delegati Regionali
- i Delegati Provinciali

3) Attribuzione del diritto di voto

Lo Statuto deve indicare le norme che disciplinano la partecipazione ai congressi/assemblee delle associazioni e società sportive e, se esistenti, dei singoli tesserati. Lo Statuto deve inoltre prevedere esplicitamente i casi di esclusione dal diritto di partecipazione ai congressi/assemblee e i casi di esclusione dal diritto di voto.

4) Congressi elettivi

Gli statuti degli Enti, nel rispetto del principio di democrazia interna, dovranno stabilire la durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico, di tutte le cariche sociali ed indicare il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo alle celebrazioni dei Giochi Olimpici estivi per la celebrazione dei congressi / assemblee elettivi nazionali.

Gli Enti dovranno comunque provvedere alla celebrazione dei congressi/assemblee elettivi territoriali per il rinnovo delle cariche prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.

Nelle ipotesi di congressi/assemblee di 2° grado, gli statuti dovranno stabilire norme, per l'elezione dei Delegati, che garantendone il regolare svolgimento assicurino una rappresentanza democratica.

5) Dei Congressi straordinari

Gli statuti degli Enti devono indicare espressamente i casi di richiesta di celebrazione dei congressi/assemblee straordinari nel rispetto di quorum democraticamente rappresentativi ed un'adeguata disciplina che garantisca l'esercizio di tale diritto.

6) Approvazione dei bilanci

Gli statuti devono indicare l'organo competente all'approvazione dei bilanci e prevedere una normativa che disciplini le ipotesi di mancata approvazione del bilancio consuntivo

Gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.

Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.

Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutte le associazioni e società sportive aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

7) Deleghe tra Associazioni e Società Sportive

In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei congressi/assemblee di 1° grado, le deleghe, limitate alla rappresentatività al solo congresso/assemblea, possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se al congresso/assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
- 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
- 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
- 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
- 20, fino a 10.000 associazioni e società votanti;
- 40, oltre 10.000 associazioni e società votanti.

Nei congressi/assemblee di 2° grado è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.

I componenti gli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

8) Degli Organi dell'Ente

I componenti gli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del C.O.N.I. e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

Fermo quanto stabilito al comma precedente, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione; possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Ente. Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Il Presidente nazionale, gli Organi direttivi, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di giustizia ed i Consigli Territoriali devono avere natura elettiva.

Gli Enti che volessero prevedere la sottoscrizione di candidature da parte di un numero minimo di associati aventi diritto al voto, devono indicare nello Statuto detto numero.

Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate nei termini stabiliti nello Statuto, con un congruo anticipo rispetto alla data di celebrazione dei congressi/assemblee.

Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali.

Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea.

Gli Statuti devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

9) Della non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo ad un altro

Lo Statuto deve indicare tutti gli organi dell'Ente definendone le rispettive funzioni.

Le competenze esclusive dei detti organi non sono delegabili.

Deve essere sancito il principio della separazione tra le funzioni di gestione, le funzioni di controllo e le funzioni disciplinari.

L'Organo direttivo di gestione dell'Ente provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati.

La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

10) Incompatibilità tra le cariche

La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

Le cariche di Presidente nazionale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'Ente.

La carica di Presidente nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

11) Della decadenza degli organi

Gli Statuti devono disciplinare le seguenti fattispecie come per ciascuna specificato:

- *impedimento temporaneo* o definitivo del Presidente:

- *impedimento temporaneo*: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli statuti;

- *impedimento definitivo*: decadenza immediata dell'Organo direttivo di gestione ed il Vice Presidente provvede alla convocazione del congresso/assemblea straordinario;

- *dimissioni del Presidente*: decadenza immediata del Presidente e dell'Organo direttivo di gestione. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;

- *dimissioni contemporanee*, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti l'Organo direttivo di gestione: decadenza immediata di quest'ultimo e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del congresso/assemblea straordinario.

Al riguardo deve essere indicato un congruo termine, a decorrere dall'evento che ha determinato la decadenza stessa, entro il quale si dovrà procedere al rinnovo. All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione. La decadenza del Presidente nazionale e dell'Organo direttivo di gestione non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

12) Dell'integrazione degli organi elettivi

In caso di dimissioni o decadenza di componenti gli organi direttivi in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, gli statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purchè questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un congresso/assemblea straordinario entro un congruo termine dall'evento che ne ha compromesso le funzionalità.

13) Principi di Giustizia

Gli statuti degli Enti devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo.

In particolare devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

A tal fine devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva che garantiscano lo svolgimento delle funzioni inquirenti e che assicurino l'impugnazione delle decisioni di primo grado.

Eventuali controversie che contrappongono un Ente a soggetti affiliati, tesserati o licenziati sono di competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito presso il CONI ai sensi dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI, a condizione che sia espressamente previsto nello Statuto dell'Ente.

Gli statuti possono prevedere l'obbligo degli affiliati e dei tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa, di devolvere l'esclusiva competenza ad un Collegio Arbitrale, costituito secondo le norme di legge.

Gli Statuti possono inoltre prevedere la competenza dell'Organo di Giustizia in ordine al ricorso alla conciliazione delle parti, preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale.

14) Tesseramento

E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.

E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.